

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI **La normativa**

Maurizio Cappai gennaio 2013

Oggi: La normativa (4 ore)

Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e le responsabilità civili e penali

Organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende

Aspetti sanzionatori

Struttura del D.Lgs. 81/2008 (Figure e obblighi di vari soggetti)

Informazione e formazione dei lavoratori

Ruolo degli RLS

Appalti, lavoro autonomo e sicurezza

Codice penale

ART. 437 - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se del fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena della reclusione è da tre a dieci anni.

ART. 451 - OMISSIONE COLPOSA DI CAUTELE O DIFESE CONTRO DISASTRI O INFORTUNI SUL LAVORO

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione.

Codice civile

Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Legislazione italiana

Costituzione, Codice Civile, Codice Penale, Statuto dei lavoratori

§ DPR 547/55

§ DPR 164/56

§ DPR 303/56

§ DLgs 494/96

§ DLgs 277/91

§ DLgs 626/94

§ DLgs 242/96

§ DLgs 493/96

D.Lgs. 9 aprile 2008,

n. 81

89/391/CEE Direttiva
quadro (principi generali)

89/655/CEE Attrezzature di lavoro

90/269/CEE
Movimentazione
manuale dei carichi

89/656/CEE
Protezione
individuale

90/270/CEE Uso
di videoterminali

**Recepimento con
D. Lgs. 626/94**

90/394/CEE
Protezione agenti
cancerogeni

90/679/CEE Protezione
da agenti biologici

**e ora con
D. Lgs. 81/08**

93/88/CEE Protezione
agenti biologici
(modifica)

97/42/CE Protezione
agenti cancerogeni
(modifica)

89/654/CEE Luoghi di
lavoro

1999/38/CE Protezione da
agenti cancerogeni e
mutageni

RUOLI E RESPONSABILITA'

DATORE DI LAVORO

DIRIGENTE

RESPONSABILE ED ADDETTI
AL
SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE DAI RISCHI

PREPOSTO



MEDICO
COMPETENTE

ADDETTI ALLE
SQUADRE DI
EMERGENZA, LOTTA
AGLI INCENDI, PRIMO
SOCCORSO

RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA
SICUREZZA

LAVORATORE

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si intende per:
 - a) «**lavoratore**»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549(N), e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468(N), e successive modificazioni;
 - b) «**datore di lavoro**»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario

- c) «**azienda**»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- d) «**dirigente**»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- e) «**preposto**»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- f) «**responsabile del servizio di prevenzione e protezione**»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- h) «**medico competente**»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto;
- i) «**rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- m) «**sorveglianza sanitaria**»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

- n) «**prevenzione**»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- o) «**salute**»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- q) «**valutazione dei rischi**»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- r) «**pericolo**»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- s) «**rischio**»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- t) «**unità produttiva**»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- aa) «**formazione**»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- bb) «**informazione**»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- cc) «**addestramento**»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
 - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

DATORE DI LAVORO

Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi


1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'*ALLEGATO II* dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore


Sanzioni per il datore di lavoro:


- **Art. 34, comma 2:** *arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro*


nell'ALLEGATO II


1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 *lavoratori*
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 *lavoratori*
3. Aziende della pesca fino a 20 *lavoratori*
4. Altre aziende fino a 200 *lavoratori*














Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo.
 - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
 - e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;**
 - g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;*

- g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;*
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;***
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;*
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;*
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;***
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;***

- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) *comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;*
- s) **consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;**
- t) **adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43.** Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e l'eventuale autorizzazione al subappalto.

(sanzione amministrativa: Lavoratore Euro 50-300 , Datore di Lavoro o Dirigente Euro 100-500)

v) **nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;**

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) *comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;*

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

E purtroppo, a fronte di tutto questo, ci sono le

SANZIONI



Sanzioni !!!

Sanzioni Penali

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- [Art. 18, co. 1, lett. a\), d\) e z\) prima parte](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro [[Art. 55, co. 5, lett. d\)](#)]
- [Art. 18, co. 1, lett. c\), e\), f\) e q\)](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro [[Art. 55, co. 5, lett. c\)](#)]
- [Art. 18, co. 1, lett. g\), n\), p\) seconda parte, s\) e v\)](#): ammenda da 2.000 a 4.000 euro [[Art. 55, co. 5, lett. e\)](#)]
- [Art. 18, co. 1, lett. o\)](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro [[Art. 55 co. 5 lett. a\)](#)]

Sanzioni Amministrative

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- [Art. 18, co. 1, lett. g-bis\)](#): sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro [[Art. 55, co. 5 lett. h\)](#)]
- [Art. 18, co. 1, lett. r\), per gli infortuni superiori ai tre giorni](#): sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro [[Art. 55, co. 5, lett. g\)](#)]
- [Art. 18, co. 1, lett. r\), per gli infortuni superiori ad un giorno](#): sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro [[Art. 55, co. 5 lett. h\)](#)];
esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 [[Art. 55, co. 6\)](#)]
- [Art. 18, co. 1, lett. aa\)](#): sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro [[Art. 55, co. 5, lett. l\)](#)]
- [Art. 18, co. 1, lett. bb\)](#): sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro [[Art. 55, co. 5, lett. g\)](#)]
- [Art. 18, co. 2\)](#): sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro [[Art. 55, co. 5, lett. g\)](#)]

Articolo 19 - Obblighi del preposto

In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) **sovrintendere e vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) **verificare** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) **richiedere l'osservanza** delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) **informare** il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) **astenersi**, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) **segnalare** tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) **frequentare** appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37

altrimenti Sanzioni !!!!

Sanzioni
Penali

Sanzioni per il preposto

- Art. 19, co. 1, lett. a), c), e) ed f): arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro [Art. 56, co. 1, lett. a)]
- Art. 19, co. 1, lett. b), d) e g): arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro [Art. 56, co. 1, lett. b)]

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

1. **Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.**

2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) **contribuire**, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

 - b) **osservare** le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

 - c) **utilizzare** correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

 - d) **utilizzare** in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.

altrimenti S a n z i o n i !!!

Sanzioni per i lavoratori

• [Art. 20, co. 2, lett. b\), c\), d\), e\), f\), g\), h\), i\)](#): arresto fino a un mese o ammenda da € 200 a € 600 [[Art. 59, co. 1, lett. a\)](#)]

Sanzioni per i lavoratori

• [Art. 20 co. 3](#): sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300 [[Art. 59, co. 1, lett. b\)](#)]

FUNZIONI AMMINISTRATIVE E FUNZIONI GIUDIZIARIE

AUTORITA'
AMMINISTRATIVA

ATTIVITA' DI
PREVENZIONE



- La comunicazione della notizia di reato è **obbligatoria** per l'autorità amministrativa.
- **Chiunque** può segnalare un reato all'autorità giudiziaria
- **L'AZIONE PENALE E' OBBLIGATORIA**

**ESTINZIONE DELLE
CONTRAVVENZIONI
IN MATERIA DI SICUREZZA E DI
IGIENE DEL LAVORO
(D. Lgs. 758/94)**



IL TERMINE PER L'ADEMPIMENTO DELLA PRESCRIZIONE...

- 1. è fissato dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha rilevato la contravvenzione in base al tempo tecnicamente necessario per l'adempimento**
- 2. a richiesta del contravventore, in caso di oggettiva difficoltà dell'adempimento, può essere prorogato fino a 6 mesi**
- 3. in caso di ritardo non imputabile al contravventore il periodo di 6 mesi può essere prorogato, a richiesta del contravventore, per una sola volta, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 mesi**

Sequestro preventivo

Art.321 Codice di Procedura Penale

321 Oggetto del sequestro preventivo

1. Quando vi è **pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso** ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito (91 att.) ne dispone il sequestro con decreto motivato (104 att.). Prima dell`esercizio dell`azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari (328).

VERBALE DI CONTRAVVENZIONE E SEQUESTRO

Nel caso venga redatto verbale di contravvenzione e sequestro l'Organo di Vigilanza impartisce comunque nel verbale le prescrizioni al fine di regolarizzare la contravvenzione accertata fissandone il periodo tecnicamente necessario all'adempimento.

Per poter procedere agli adempimenti prescritti il Contravventore:

- a) Dovrà richiedere all'Autorità Giudiziaria (PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – P.le Clodio) il dissequestro provvisorio al solo scopo di poter ottemperare a quanto prescritto. Il termine fissato nel verbale decorrerà a partire dalla data di rilascio del suddetto provvedimento di dissequestro.
- b) Una volta ottemperato alla prescrizione il Contravventore può richiedere il dissequestro definitivo all'Autorità Giudiziaria che ha emanato il provvedimento.
- c) Successivamente l'Organo di Vigilanza verifica l'adempimento a quanto prescritto e l'eliminazione della violazione in precedenza riscontrata e contemporaneamente ne dà notizia all'Autorità Giudiziaria.
- d) L'Autorità Giudiziaria emana il provvedimento di dissequestro definitivo che viene notificato al Contravventore. Solo a questo punto sarà possibile riutilizzare liberamente l'attrezzatura o il luogo precedentemente sotto sequestro.
- e) L'Organo di vigilanza notifica al contravventore l'ammissione al pagamento della sanzione amministrativa pari ad $\frac{1}{4}$ del massimo dell'ammenda stabilita, consegnando allo stesso il relativo modulo di CCP N° 79675005 intestato alla AZIENDA USL ROMA ..Via – 00100 ROMA, precisando nella causale, oltre al riferimento legislativo, che il versamento va imputato a favore del SPISLL D.Lgs. 758/94 - CAP – 046.3.
- f) Il pagamento dovrà essere effettuato nei trenta giorni successivi alla notifica. Il Contravventore dovrà comunicare a questo Servizio l'avvenuto pagamento della predetta sanzione amministrativa consegnandone l'attestazione in originale.

RESPONSABILITA' PENALE

ART. 589 C.P. = OMICIDIO COLPOSO

ART. 590 C.P. = LESIONI PERSONALI COLPOSE

Le pene sono aggravate se il delitto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto di lesioni personali gravi (art. 583 C.P.) è perseguibile di ufficio quando si tratta di una malattia professionale.

RESPONSABILITA' CIVILE

ART. 2050 C.C. = RESPONSABILITA' PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PERICOLOSE

Allegato I

Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

- **Violazioni che espongono a rischi di carattere generale**
- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
- Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
- Mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione.

- **Allegato I**

- **Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale**
- **Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto**
 - Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;
 - Mancanza di protezioni verso il vuoto.
- **Violazioni che espongono al rischio di seppellimento**
 - Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
- **Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione**
 - Lavori in prossimità di linee elettriche;
 - Presenza di conduttori nudi in tensione;
 - Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
- **Violazioni che espongono al rischio d'amianto**
 - Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. **Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.** L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
2. **In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.**
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori.....
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
 - a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
 - b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
 - c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. **Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.**

Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
 - a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 - b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
 - c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
 - d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
 - e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
 - f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
 - h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
 - l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
 - n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
 - o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Diffusione delle conoscenze

aa) «**formazione**»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) «**informazione**»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) «**addestramento**»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

sapere

saper essere

saper fare

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, *sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo*:

a) verifica, con le modalità previste dal Decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *g*), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, *ai servizi e alle forniture* da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47(N) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e *va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture*. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. *Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto*⁷.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente Decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile(N), devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418(N) del Codice civile *i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso.* Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

altrimenti S a n z i o n i !!!

Sanzioni Penali	<p>Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Art. 26, co. 1, lett. a)</u>: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro [<u>Art. 55, co. 5, lett. b)</u>]• <u>Art. 26, co. 1, lett. b)</u>: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro [<u>Art. 55 co. 5 lett. a)</u>]• <u>Art. 26, co. 2 e 3, primo periodo</u>: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro [<u>Art. 55, co. 5, lett. d)</u>] <p><i>Altri soggetti</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Art. 26, co. 3, quarto periodo⁸, e 3-ter</u>: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro [<u>Art. 55, co. 5, lett. d)</u>]
Sanzioni Amministrative	<p>Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Art. 26, co. 8</u>: sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore [<u>Art. 55, co. 5, lett. i)</u>]

grazie per l'attenzione